

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
concernente la modificazione dell'art. 69 della legge organica
giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910

(del 23 ottobre 1962)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Il secondo capoverso dell'art. 69 della legge organica giudiziaria fissa a 70 anni il limite per la permanenza in carica dei magistrati, stabilendo la decadenza del mandato al 31 dicembre dell'anno in cui tale limite è raggiunto. Questa disposizione si applica oltre che ai giudici del Tribunale di appello, ai pretori, ai procuratori pubblici, ai giudici istruttori e al magistrato dei minorenni, anche ai giudici di pace.

L'art. 72 cpv. 1 stabilisce inoltre che i giudici del Tribunale di appello, i pretori e i giudici di pace assumono il loro ufficio il 1. giugno, col qual giorno comincia il periodo della loro durata in carica.

Può quindi accadere che uno di questi magistrati debba recedere dalla carica il 31 dicembre dell'anno che precede la scadenza del periodo decennale di nomina (art. 45 Costituzione cantonale). In tal caso si renderebbero necessarie due elezioni a brevissima distanza una dall'altra e, almeno teoricamente, potrebbe darsi il caso di un giudice che stesse in carica soltanto per pochi mesi. Sembra quindi opportuno prevedere un'aggiunta all'art. 69 che permetta a questi magistrati di rimanere in carica fino al 1. giugno dell'anno successivo.

Vi proponiamo quindi l'accettazione della modificazione proposta.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
Cioccarei

Il Cons. Segr. di Stato :
Lafranchi

Disegno di

LEGGE

che modifica l'art. 69 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 28 ottobre 1962 n. 1093 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1 — Il secondo capoverso dell'art. 69 della legge organica giudiziaria del 24 novembre 1910 è completato con l'aggiunta seguente :

« Tuttavia il magistrato che raggiunge il limite d'età nell'anno precedente la scadenza del periodo di nomina a norma dell'art. 72 cpv. 1 rimane in carica fino a tale scadenza ».

Art. 2 — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.
